



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 459

DETERMINAZIONE

del 26 giugno 2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE D.P.C.M. 15/10/2015: RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE DEL COMPARTO NORD DI MONDOVI' BREO DENOMINATO "BORGHELETTO". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IMPRESA BARBERA S.R.L.

Il sottoscritto MARTORANO MARCO, in sostituzione del Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, assente;

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 179 del 28.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo "*Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate D.P.C.M. 15/10/2015: Riqualificazione delle aree urbane degradate del comparto nord di Mondovì Breo, denominato Borghetto*", redatto dall'Arch. Mariangela Borio, comportante una spesa di € 2.000.000,00 di cui € 1.530.000,00 per lavori;
- la spesa complessiva è finanziata con un contributo statale ex art. 1 comma 431 della Legge 190/2014 e trova copertura al cap. 2351/8 del Bilancio corrente;
- con determinazione n. 157 del 20/04/2022 i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta L.M.G. Building s.r.l., con sede in Corteno Golgi (BS) per complessivi € 1.246.260,00 + IVA al 22%,
- in data 28/06/2022 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori nella forma dell'Atto pubblico amministrativo – Rep. 8943;
- in data 12/07/2022 con determina dirigenziale è stata autorizzata la ditta L.M.G. Building s.r.l., affidataria dei lavori in oggetto, a subappaltare alla ditta Barbera s.r.l., con sede in Villanova Mondovì (CN), i lavori rientranti nella categoria OG3 Lavori stradali per un importo presunto di € 350.000,00 compresi di oneri di sicurezza per € 9.000,00 e oltre I.V.A.

Preso atto che la Ditta L.M.G. Building s.r.l. con nota Prot. n.17003 del 19/04/2024, ha trasmesso addendum n. 1 al contratto di subappalto stipulato con la Ditta Barbera s.r.l. in data 01/06/2022, in cui le parti concordano:

- di innalzare l'importo del contratto di subappalto di ulteriori € 230.000,00 comprensivi di € 5.000,00 per oneri di sicurezza;

- i pagamenti avverranno direttamente al subappaltatore da parte della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2013 previa presentazione della fattura del subappaltatore;
- la revisione dei prezzi in base alle norme vigenti e per espressa decisione contrattuale tra le parti è riconosciuta nella percentuale del 100 %;
- il resto del contratto rimane invariato, mentre l'addendum n.1 modifica l'art. 10, prevedendo il pagamento diretto al subappaltatore anche per la parte residuale della quota autorizzata con D.D. 390/2022 di € 350.000,00;

Vista la Lettera di Invito per l'affidamento dei lavori principali dell'intervento in oggetto, nella quale, in merito al subappalto, si stabilisce, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. che i lavori sono affidabili a terzi mediante subappalto nel limite del 49% dell'importo complessivo;

Vista la documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto ed in particolare:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 T.U. 445/2000 del possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione automatica;
- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione di insussistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che nella specie la richiesta rispetta il disposto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto sussistono le seguenti condizioni:

- le opere, oggetto del subappalto, sono state indicate dalla ditta affidataria all'atto dell'offerta per l'aggiudicazione;
- la ditta affidataria ha depositato il contratto di subappalto presso la stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 la ditta Barbera Srl risulta iscritta nella lista di aggiornamento della White List della Provincia di Cuneo;
- l'appaltatore ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa subaffidataria;
- le ditte hanno assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- la richiesta è dettata dall'opportunità di far eseguire tali lavori da parte di imprese specializzate nel settore;
- le motivazioni adottate risultano condivisibili da parte di questa stazione appaltante;
- la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche sono in corso;
- il contratto di subappalto non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità sull'esatta esecuzione dell'opera;
- l'instaurando rapporto non incide sulle condizioni contrattuali fissate in sede di aggiudicazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 14, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Preso atto che il citato contratto di subappalto, dell'ammontare per un importo totale pari ad € 580.000,00 di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza, pari al 46,54% dell'anzidetto importo complessivo affidato, è inferiore rispetto al richiamato limite percentuale previsto dalla citata Lettera di Invito, e quindi minore rispetto alla prevalente esecuzione delle lavorazioni;

Tenuto conto che:

- l'addendum n. 1 varia il citato contratto di subappalto, stipulato in data 01/06/2022 dall'impresa aggiudicataria L.M.G. Building Srl con la ditta subappaltatrice BARBERA Srl, all'art. 10 e dispone che i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell'impresa Subappaltatrice dalla Stazione Appaltante;
- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 mediante la comunicazione e l'indicazione del conto dedicato;

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.11.2020 inerente le indicazioni in merito all'art.105 lett a) del D.Lgs.vo 50/2016 in materia di pagamento diretto al subappaltatore;

Dato atto che sono state osservate, nel caso in specie, le prescrizioni e le condizioni stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di poter concedere la richiesta autorizzazione;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 adottata in data 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata in data 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, nonché le successive variazioni;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026;

Dato atto che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati, che affidano al Responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visto il provvedimento prot. n. 25951 del 12/06/2024 di incarico al sottoscritto delle funzioni vicarie;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

Di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, la Ditta L.M.G. Building s.r.l., con sede in Corteno Golgi (BS), affidataria dei lavori di *“Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate D.P.C.M. 15/10/2015: Riqualificazione delle aree urbane degradate del comparto nord di Mondovì Breo, denominato Borghetto”* a subappaltare alla Ditta BARBERA SRL con sede in Villanova Mondovì (CN) – Via degli Eula 11 lavori rientranti nella categoria OG3 Lavori stradali per un importo presunto complessivo di € 230.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A.

Di dare atto che l'importo complessivo da subappaltare richiesto dall'impresa appaltatrice corrisponde al 46,54% importo complessivo affidato, significando che esso è inferiore rispetto al richiamato limite percentuale del 49% di cui alla richiamata Lettera di Invito per l'affidamento dei Lavori Principali dell'Intervento in Oggetto, e quindi minore alla prevalente esecuzione delle lavorazioni.

Di stabilire che i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell'impresa Subappaltatrice dalla Stazione appaltante, come previsto dal richiamato addendum n.1 al Contratto di subappalto stipulato in data 01/06/2022.

Di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: *“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”*.

Di specificare inoltre che:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche sono in corso;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice.

Di dare atto che:

- non si è violato il disposto di cui all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., così come indicato in premessa;
- il rapporto costituito tra la ditta subappaltatrice e la ditta affidataria non incide sulle condizioni determinate in sede di aggiudicazione.

DLP/FM/MM/CV

Mondovì, li 26 giugno 2024

IL RESPONSABILE
MARTORANO MARCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa